

DELIBERA 003/2022/CRL/UD DEL 17/01/2022

**A. Gxxx / SKY
(LAZIO/D/366/2018)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 17/01/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito, *“Regolamento”*;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l’istanza dell’utente di cui al Prot. D1793 del 27.3.2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, in relazione al contratto Home Pack, codice cliente n.13624916, nei propri scritti ha lamentato che, a causa di un disservizio Fastweb, sono state emesse fatture comuni anche a Sky, che venivano contestate in sede di conciliazione. In data 09/03/2018, l'utente ha raggiunto un accordo transattivo con Fastweb. Ciò posto, nell'istanza di definizione è stata richiesta la definizione della controversia solo avverso Sky a saldo e stralcio.

A supporto delle proprie pretese l'istante ha prodotto: il verbale negativo di udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione e l'accordo transattivo raggiunto con Fastweb il 09/03/2018.

2. La posizione dell'operatore.

SKY non ha presenziato al procedimento di conciliazione e, sebbene attinta dalla comunicazione di avvio del procedimento il 18/04/2018, non ha depositato memorie difensive né eventuale documentazione probatoria.

3. Motivi della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte devono essere respinte come di seguito precisato.

Ai fini della trattazione della controversia, è opportuno premettere che l'offerta "Homepack" consiste in un pacchetto, non scindibile, offerto da Sky e Fastweb che permette di usufruire dei servizi proposti da entrambi gli operatori, in particolare i servizi televisivi di Sky e quelli telefonici e di connessione alla rete di Fastweb, in base al quale ciascuna società fattura distintamente gli importi relativi ai propri servizi, fermo restando l'invio di un documento di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati.

La suddetta offerta è disciplinata da due distinti contratti, entrambi regolati da apposite e separate condizioni generali di abbonamento, oltre alle condizioni generali relative all'offerta congiunta Home Pack di Sky e Fastweb per assicurare il coordinamento tra i servizi e i contratti di Sky e di Fastweb. Quanto alla fatturazione, ciascuna società provvede a fatturare distintamente gli importi relativi ai propri servizi, fermo restando l'invio di un documento di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati sia da Sky che da Fastweb con riferimento all'offerta in parola. Si deve, tuttavia, precisare che l'Home Pack è una promozione che si traduce in una scontistica sui prezzi di listino praticati dai due gestori (o sul listino di uno solo di essi) in cambio dell'impegno da parte del cliente a mantenere attivo il contratto con entrambi per un periodo prestabilito (12 mesi in genere, o 24). La tariffa connessa ad una promozione

non può dunque essere applicata “per sempre” e il bundle Home Pack cui ha aderito l’utente, è senza dubbio una promozione limitata nel tempo.

Dal punto di vista formale, l’istanza risulta poco chiara, eccessivamente scarna e priva di documentazione specifica a supporto, poiché parte istante omette di allegare i contratti e le fatture con le quali si può risalire agli importi/voci oggetto di contestazione, per le quali richiede la definizione. Ed invero, la mancata produzione delle fatture riguardanti il periodo di contestazione con la relativa prova dell’avvenuto pagamento dei canoni, ha reso di fatto impossibile per questo Corecom il calcolo di eventuali rimborsi o indennizzi.

La parte, in tale sede, avrebbe dovuto depositare i fatti posti a fondamento della propria pretesa, ovverosia, i contratti contestati e le fatture con l’indicazione dettagliata degli importi/voci ed il relativo arco temporale di riferimento, per il principio dell’inversione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 1218 c.c. e in forza dell’art. 2697 c.c., nel quale è stabilito che *“Chi vuole fare valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*.

Sul punto, in base ai principi generali sull’onere della prova, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. II, 20 gennaio 2010, n. 936), secondo il quale, il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, dovendo il debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Ai sensi del richiamato criterio di riparto probatorio, l’utente è onerato di uno specifico obbligo di allegazione dei fatti a supporto della propria pretesa che come sopra evidenziato, in tale sede, appaiono del tutto generici ed indeterminati.

In conclusione, se è vero che per andare esente da responsabilità l’operatore deve dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, è pur vero che è l’istante a dover fornire la prova della fonte del diritto vantato, nonché prova di aver messo in mora il gestore attraverso un valido reclamo, prove che in questa vicenda non sono state prodotte, con la conseguenza che le richieste avanzate nei confronti di Sky non possono essere accolte.

Pertanto, per le motivazioni in premessa,

IL CORECOM LAZIO
DELIBERA

1. Il rigetto dell’istanza nei confronti Di SKY ITALIA xxx.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 17/01/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO